

- N. 01-15 Parere relativo al progetto di accordo da firmare tra Europol e Norvegia (02-05-01).
- N. 01-16 Parere relativo al progetto di accordo da firmare tra Europol e Islanda (02-05-01).
- N. 01-17 Parere relativo al progetto di accordo da firmare tra Europol e Interpol (02-05-01).
- N. 01-21 Parere relativo al progetto di accordo da firmare tra Europol e Polonia (02-06-01).
- N. 01-22 Parere relativo al progetto di accordo da firmare tra Europol e Ungheria (26-06-01).
- N. 01-23 Parere relativo al progetto di accordo da firmare tra Europol e Estonia (02-06-01).
- N. 01-24 Parere relativo al progetto di accordo da firmare tra Europol e Slovenia (26-06-01).
- N. 01-25 Parere su una decisione costitutiva modificata (26-06-01).
- N. 01- Parere su due decisioni costitutive (16-10-01).
- N. 01-31 Parere relativo all'uso delle attrezzature di analisi dell'Europol nei progetti operativi degli Stati membri con il sostegno dell'Europol (08-11-01).
- N. 01-34 Parere sulla modifica delle Norme che regolano la trasmissione di dati personali in relazione alla ritrasmissione di dati personali (26-11-01).
- N. 01-38 Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati negli Stati Uniti (26-11-01).
- N. 01-39 Parere relativo al progetto di accordo da firmare tra Europol e Federazione svizzera (26-11-01).
- N. 01-40 Parere relativo al progetto di accordo da firmare tra Europol e Repubblica ceca (26-06-01).
- N. 02-01 Parere su una decisione costitutiva (06-03-02).
- N. 02-08 Parere relativo alla decisione del direttore dell'Europol circa la trasmissione di dati personali alle forze di Polizia degli Stati Uniti d'America (06-03-02).
- N. 02-10 Parere relativo al sistema di indice
- N. 02-13 Parere su una decisione costitutiva (06-03-02).
- N. 02-14 Parere su una decisione costitutiva (06-03-02).
- N. 02-27 Parere relativo ai requisiti di verifica del nuovo sistema di analisi (15-05-02).
- N. 02-46 Parere su una decisione costitutiva (26-06-02).
- N. 02-47 Parere su una decisione costitutiva (26-06-02).
- N. 02-48 Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati in Canada (26-06-02).
- N. 02-49 Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati in Bulgaria (26-06-02).
- N. 02-51 Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati nella Repubblica slovacca (26-06-02).
- N. 02-54 Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati in Lituania (01-08-02).
- N. 02-55 Parere relativo al progetto di atto del Consiglio che stabilisce un protocollo che modifica la convenzione Europol (03-10-02).
- N. 02-60 Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati nella Repubblica di Lettonia (03-10-02).
- N. 02-61 Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati a Cipro (03-10-02).
- N. 02-62 Parere su una decisione costitutiva 03-10-02).
- N. 02-65 Parere in merito al progetto di accordo da firmare tra l'Europol e gli Stati Uniti d'America (03-10-02).
- N. 02-66 Parere su una decisione costitutiva 03-10-02).

B. RELAZIONI DEL PERIODO OTTOBRE 1998 – OTTOBRE 2002

-Relazione d'ispezione n. 01/00, adottata il 12-10-01

-Relazione d'ispezione n. 02-16, adottata il 26-06-02

C. NORME DI PROCEDURA

Atto n. 1/99 dell'Autorità di controllo comune dell'Europol del 22 aprile 1999
che stabilisce il proprio regolamento interno

L'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE,

vista la convenzione, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 24, paragrafo 7,

considerando che spetta all'autorità di controllo comune stabilire, con decisione presa all'unanimità, il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

TITOLO I - FUNZIONI E COMPETENZE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE**Articolo 1. Funzioni**

1. L'autorità di controllo comune è incaricata di vigilare, nel rispetto della convenzione, sull'attività dell'Europol per accertarsi che la memorizzazione, il trattamento e l'utilizzazione dei dati in possesso dei servizi dell'Europol non ledano i diritti della persona. Essa controlla inoltre la legittimità della trasmissione dei dati provenienti dall'Europol (articolo 24, paragrafo 1, prima e seconda frase, della convenzione).

2. A tal fine, l'autorità di controllo comune svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a) esame delle decisioni costitutive degli archivi (articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, terza frase, della convenzione);
 - b) esame delle disposizioni relative alla stesura delle relazioni sul richiamo di dati di carattere personale (articolo 16, prima frase, della convenzione);
 - c) esame delle norme generali per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol agli Stati e ad organismi terzi (articolo 18, paragrafo 2, seconda frase, della convenzione);
 - d) esame delle questioni relative a:
 - applicazione e interpretazione della convenzione connesse con l'attività dell'Europol per quanto riguarda il trattamento e l'utilizzazione di dati di carattere personale (articolo 24, paragrafo 3, primo caso, della convenzione),
 - controllo indipendente effettuato dalle autorità di controllo degli Stati membri (articolo 24, paragrafo 3, secondo caso, della convenzione), ?esercizio del diritto all'informazione (articolo 24, paragrafo 3, terzo caso, della convenzione), ?elaborazione di proposte armonizzate in vista di soluzioni comuni ai problemi che si presentano (articolo 24, paragrafo 3, quarto caso, della convenzione);
 - e) verifica della legittimità e della correttezza dell'eventuale memorizzazione, rilevamento, trattamento ed utilizzazione di dati di carattere personale da parte dell'Europol su richiesta dell'interessato (articolo 24, paragrafo 4, della convenzione);
 - f) stesura periodica di relazioni di attività (articolo 24, paragrafo 6, della convenzione).

Articolo 2. Competenze

1. Nello svolgimento delle sue mansioni, l'autorità di controllo comune è dotata delle competenze conferitele dalla convenzione.

2. In particolare, l'autorità di controllo comune è autorizzata ad ottenere informazioni dall'Europol, ad ottenere l'accesso a tutti i documenti e agli archivi cartacei, nonché a qualsiasi altra informazione memorizzata dall'Europol, nonché ad ottenere libero accesso in qualsiasi momento a tutti i locali dell'Europol (articolo 24, paragrafo 2, della convenzione). Ciò include l'informazione su hardware e software e l'accesso ai medesimi, ogniqualvolta sia

(1) GU C 316 del 27.11.1995,
pag. 1

necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'autorità di controllo comune. Le modalità possono essere fissate in accordi tra l'autorità di controllo comune e il consiglio di amministrazione dell'Europol.

Articolo 3. Comitati

1. L'autorità di controllo comune istituisce il comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 7, della convenzione.

2. Può istituire una o più commissioni interne e determinarne la composizione e le competenze (articolo 24, paragrafo 8, della convenzione).

TITOLO II - REGOLAMENTO INTERNO DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE

Articolo 4. Composizione

1. L'autorità di controllo comune è composta da al massimo due membri o rappresentanti di ciascuna delle autorità di controllo nazionali che costituiscono una delegazione. Ciascun membro può avere un supplente. I membri dell'autorità di controllo comune e i loro supplenti sono nominati per cinque anni dai rispettivi Stati membri (articolo 24, paragrafo 1, terza frase, della convenzione); tale mandato è rinnovabile.

2. I membri dell'autorità di controllo comune e i loro supplenti sono indipendenti, non ricevono istruzioni nello svolgimento delle loro mansioni e sono soggetti soltanto alla legge. In particolare, essi non devono essere contemporaneamente membri di un altro organismo istituito secondo la convenzione o far parte del personale dell'Europol.

In casi di conflitto di interessi, la persona interessata notifica tale interesse e non partecipa alle discussioni e alle decisioni sul caso e può, ove necessario, essere esclusa a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto dalle delegazioni che partecipano alla riunione. La persona interessata viene ascoltata prima che si proceda all'esclusione, ma non partecipa alla decisione. Una persona che si ritiri o venga esclusa può farsi sostituire dal supplente.

3. Possono essere nominati membri dell'autorità di controllo comune o supplenti solo coloro che possiedono le capacità richieste (articolo 24, paragrafo 1, terza frase, della convenzione). Particolare attenzione viene rivolta ai requisiti relativi alla designazione del comitato per i ricorsi.

4. Qualora un membro dell'autorità di controllo comune non possa assistere ad una riunione, può farsi rappresentare dal suo supplente.

5. La carica di membro dell'autorità di controllo comune termina quando la persona in questione si dimette o cessa di essere membro o rappresentante dell'autorità di controllo nazionale, a meno che il suo mandato sia confermato dallo Stato membro interessato. La nomina a membro non può essere revocata se non in base alla legislazione nazionale. La presente disposizione si applica, con gli opportuni adattamenti, anche ai supplenti.

Articolo 5. Presidenza

1. L'autorità di controllo comune elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente a maggioranza di due terzi dei voti espressi, a scrutinio segreto, dalle delegazioni presenti. Il vicepresidente non può essere membro della delegazione del presidente. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza richiesta nel primo turno di votazione, si procede a un secondo turno tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il presidente e il vicepresidente sono eletti per un periodo di due anni, prorogabile per un secondo mandato di un anno.

2. Il presidente rappresenta l'autorità di controllo comune e ne presiede le riunioni. Egli vigila sul corretto andamento dei lavori; convoca le riunioni dell'autorità di controllo comune e ne fissa il luogo, la data e l'ora. Apre e chiude le sedute, prepara l'ordine del giorno provvisorio e assicura l'esecuzione delle decisioni dell'autorità di controllo comune.

3. In caso di assenza del presidente, il vicepresidente ne fa le veci. In assenza del vicepresidente, il membro più anziano in termini di età fa le veci del vicepresidente. La prima riunione dell'autorità di controllo comune è convocata e presieduta dal membro più anziano in termini di età sino all'elezione del presidente.

4. L'autorità di controllo comune può, al fine di preparare i propri lavori in merito a questioni particolari, nominare tra i propri membri, su proposta del presidente, uno o più relatori. In caso d'urgenza, il presidente può procedere a tale nomina direttamente. In tal caso egli ne informa senza indugio i membri dell'autorità di controllo comune.

5. Il presidente o la maggioranza delle delegazioni possono chiedere la presenza del direttore alle riunioni e invitare ad esse membri del personale dell'Europol, esperti nazionali, ufficiali di collegamento e altre persone.

Articolo 6. Metodi di lavoro

1. L'autorità di controllo comune si riunisce almeno quattro volte all'anno. Si riunisce altresì su iniziativa del presidente e ogniqualvolta almeno tre delegazioni presentino una richiesta scritta motivata ovvero una proposta orale nel corso di una precedente riunione. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore dell'Europol possono proporre punti da iscrivere all'ordine del giorno e proporre la convocazione dell'autorità di controllo comune.

2. Ad eccezione dei casi ritenuti urgenti dal presidente, la notifica della convenzione della riunione deve giungere almeno due settimane prima della riunione e ad essa vengono acclusi l'ordine del giorno provvisorio e i documenti necessari per la riunione, a meno che la natura dei documenti stessi non lo consenta. L'ordine del giorno definitivo viene adottato all'inizio di ogni riunione.

3. Le riunioni dell'autorità di controllo comune sono valide solo se vi partecipano almeno i due terzi delle delegazioni. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice delle delegazioni presenti, salvo che il presente regolamento interno disponga diversamente. Ciascuna delegazione ha diritto a un voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. Le riunioni dell'autorità di controllo comune non sono pubbliche. I suoi documenti sono riservati, a meno che l'autorità di controllo comune disponga diversamente. Tuttavia, i documenti trasmessi dall'Europol sono soggetti alle norme sulla segretezza di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della convenzione.

5. L'autorità di controllo comune si riunisce sulla base di documenti e progetti redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea. Sono ammesse deroghe a tale regola solo in casi di urgenza. Tuttavia, ogni delegazione ha il diritto di chiedere una traduzione nella propria lingua.

6. Le decisioni dell'autorità di controllo comune possono essere adottate tramite procedura scritta, purché tale procedura sia stata approvata da tutte le delegazioni in riunione. In casi urgenti il presidente è autorizzato a ricorrere alla procedura scritta. In entrambi i casi il presidente trasmette un progetto di decisione ai membri dell'autorità di controllo comune. Se le delegazioni non si oppongono al progetto di decisione, tradotto nelle rispettive lingue ufficiali, entro un termine stabilito dal presidente e non inferiore a 14 giorni dalla notifica, la proposta è considerata adottata. Qualora entro cinque giorni lavorativi dalla notifica del progetto di decisione, una delegazione chieda un dibattito orale in sede di autorità di controllo comune, la procedura scritta viene sospesa.

Articolo 7. Controlli in loco ed esperti

1. Nell'ambito delle competenze conferite dall'articolo 24 della convenzione, l'autorità di controllo comune può eseguire controlli sulla protezione dei dati presso l'Europol.

2. L'autorità di controllo comune può nominare uno o più membri incaricati di eseguire questi controlli. Tali membri possono essere assistiti da esperti, nel modo ritenuto appropriato dall'autorità di controllo comune. Tali esperti sono selezionati unicamente da un elenco preventivamente stilato dall'autorità di controllo comune e da essa comunicato

all'Europol. Gli esperti figuranti in tale elenco devono provenire dalle autorità di controllo nazionali e da organismi delle amministrazioni pubbliche, tranne nel caso in cui siffatti esperti non siano disponibili. Tutti gli esperti devono soddisfare i requisiti di sicurezza in vigore secondo i rispettivi diritti nazionali.

3. Per motivi di urgenza, il presidente può procedere alla nomina di tali membri ed esperti direttamente. In questo caso ne informa senza indugio i membri dell'autorità di controllo comune.

4. I membri dell'autorità di controllo comune incaricati di effettuare un controllo riferiscono alla medesima in merito ai risultati della loro attività.

Articolo 8. Procedura in caso di violazioni

Qualora l'autorità di controllo comune constati violazioni di disposizioni della convenzione per quanto riguarda la memorizzazione, il trattamento o l'utilizzazione di dati di carattere personale, ne informa il direttore dell'Europol e gli chiede una risposta scritta entro un termine stabilito. L'autorità di controllo comune, se ritiene che la risposta non sia sufficiente o non sia stata trasmessa per tempo, ovvero se sorgono altre difficoltà, interpella per iscritto il consiglio di amministrazione (articolo 24, paragrafo 5, terza frase della convenzione). La mancata esecuzione di una decisione definitiva del comitato per i ricorsi è considerata una violazione della convenzione.

Articolo 9. Processo verbale

Di ogni riunione dell'autorità di controllo comune è redatto un processo verbale. Il progetto di verbale è preparato dal segretariato sotto la direzione del presidente e sottoposto all'autorità di controllo comune per l'adozione nella successiva riunione. Ciascun membro ha il diritto di far modificare il processo verbale affinché rispecchi le osservazioni da esso formulate nel corso della riunione.

Articolo 10. Relazione di attività

1. L'autorità di controllo comune redige una relazione di attività almeno ogni due anni. Almeno un mese prima che tale relazione sia trasmessa al Consiglio, il consiglio di amministrazione ha la possibilità di esprimere un parere, che viene allegato alla relazione (articolo 24, paragrafo 6 della convenzione).

2. L'autorità di controllo comune decide di pubblicare o meno la relazione di attività e, nel primo caso, decide in merito alle modalità della pubblicazione.

TITOLO III - REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER I RICORSI

Articolo 11. Funzioni del comitato per i ricorsi

1. Il comitato per i ricorsi (in prosieguo denominato "il comitato") esamina i ricorsi previsti nell'articolo 19, paragrafi 6, 7 e 8, nell'articolo 20, paragrafo 4, e nell'articolo 22, paragrafo 3, della convenzione.

2. Il comitato adotta le decisioni definitive in merito alle questioni di cui al paragrafo 1.

3. Oltre alle competenze di cui all'articolo 2, paragrafo 2, il comitato è dotato dei poteri previsti dal presente capitolo.

Articolo 12. Composizione

1. Il comitato è composto da un membro di ciascuna delegazione dell'autorità di controllo comune. Ogni membro può avere un supplente. I membri del comitato e i loro supplenti sono nominati per un periodo di cinque anni dall'autorità di controllo comune, su designazione della delegazione interessata. Il loro mandato è rinnovabile.

2. I membri del comitato e i loro supplenti devono possedere le qualifiche necessarie per esaminare e deliberare in merito ai ricorsi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che compren-

dono tra l'altro conoscenze specialistiche in campo giuridico ed esperienza in materia di risoluzione delle controversie e di protezione dei dati.

3. Qualora un membro del comitato non possa assistere ad una riunione, egli può farsi rappresentare dal suo supplente.

4. La qualifica di membro del comitato viene meno quando la persona interessata si dimette o cessa di essere membro dell'autorità di controllo comune. Tale disposizione si applica altresì ai supplenti.

Articolo 13. Indipendenza e imparzialità

1. Nello svolgimento delle loro mansioni i membri del comitato sono indipendenti e imparziali, non sono vincolati dalle istruzioni dell'autorità di controllo comune o di chiunque altro e sono soggetti soltanto alla legge. Per tutta la durata del loro mandato essi non possono svolgere attività incompatibili con i requisiti di indipendenza e imparzialità prescritti loro in quanto membri del comitato o con la disponibilità richiesta a tale fine. Le attività che sono o sono state svolte per conto dell'autorità nazionale di controllo non sono considerate incompatibili con l'attività svolta nel comitato. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano altresì ai supplenti.

2. Qualora un membro del comitato o un supplente sia stato coinvolto nel caso in modo tale da dare adito a seri dubbi in ordine alla sua imparzialità, o in qualsiasi altra circostanza che possa recare pregiudizio alla corretta deliberazione su un ricorso, egli rende nota la sua posizione e si ritira dal caso.

3. Se una parte ricusa un membro o un supplente per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, il comitato ascolta la persona interessata nonché le altre parti, quindi decide sulla questione in assenza della persona interessata e a scrutinio segreto.

4. Qualora una persona si dimetta o venga esclusa dal caso a norma del paragrafo 3, essa viene sostituita dal supplente.

Articolo 14. Presidenza

1. Il comitato elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente a maggioranza di due terzi dei voti espressi, a scrutinio segreto, dai membri presenti. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta al primo turno di votazioni, ha luogo un secondo turno tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Il presidente o il vicepresidente dell'autorità di controllo comune non può essere eletto presidente o vicepresidente del comitato né essere membro della stessa delegazione. Il presidente e il vicepresidente vengono eletti per un periodo di due anni. Essi possono essere eletti per un secondo mandato di un anno.

2. Il presidente presiede le riunioni e vigila sul corretto andamento dei lavori. Convoca le riunioni del comitato, ne fissa il luogo, la data e l'ora e prepara l'ordine del giorno provvisorio.

3. In caso di assenza del presidente, il vicepresidente ne fa le veci. In assenza del vicepresidente, il membro più anziano in termini di età fa le veci del vicepresidente. La prima riunione del comitato è convocata e presieduta dal membro più anziano in termini di età fino all'elezione del presidente.

4. Il comitato può, al fine di preparare le sue deliberazioni, nominare tra i propri membri, su proposta del presidente, uno o più relatori. In tali casi, il membro designato quale relatore appartiene in linea di massima allo Stato membro da cui proviene il ricorrente oppure, se il ricorrente proviene da uno Stato terzo, allo Stato membro cui il caso è più strettamente connesso. In caso d'urgenza, il presidente può procedere a tale nomina direttamente. In tal caso egli ne informa senza indugio i membri del comitato. Il relatore esamina il ricorso e presenta al comitato una relazione sulla sua ammissibilità nonché una proposta relativa ad ulteriori procedimenti con particolare riguardo alle misure preparatorie necessarie.

Articolo 15. Rappresentanza

Il ricorrente può essere assistito o rappresentato da un avvocato o da un altro consulente. Il comitato può decidere di escludere dal procedimento un avvocato o un consulente in caso di comportamento gravemente scorretto. In caso di esclusione il presidente fissa un termine per consentire alla parte interessata di designare un altro avvocato o consulente; il procedimento è sospeso fino alla scadenza di tale termine. L'avvocato o il consulente esibisce, su richiesta del comitato, il mandato conferitogli dal ricorrente.

Articolo 16. Lingue

1. I lavori vengono svolti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea. Il ricorrente sceglie la lingua ufficiale del procedimento. Questa è utilizzata nelle dichiarazioni orali e nei documenti scritti delle parti, nonché nei processi verbali e nelle decisioni del comitato.

2. I documenti redatti in una lingua diversa da quella del procedimento sono corredati di una traduzione in tale lingua. In caso di documenti molto lunghi, la traduzione può limitarsi a estratti o sunti. Il comitato può trasmettere in qualsiasi momento, in virtù delle sue competenze o su richiesta di una delle parti, una traduzione completa.

3. Se necessario, i servizi di interpretazione e traduzione vengono forniti, a titolo gratuito, a ogni membro del comitato e alle parti. Le decisioni del comitato sono tradotte in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

4. Qualora il ricorrente non conosca nessuna delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, la denuncia può essere presentata in un'altra lingua. Il ricorrente è tenuto a presentare un sunto in una delle lingue ufficiali. Il presidente o il relatore fa tradurre la denuncia nella lingua scelta.

Articolo 17. Istruzione della procedura

1. Il ricorso viene introdotto mediante denuncia scritta depositata presso il segretariato dell'autorità di controllo comune entro tre mesi dalla data di ricezione della decisione dell'Europol da parte del ricorrente. In mancanza di una decisione, il ricorso è introdotto entro tre mesi dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 19, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 22, paragrafo 3, della convenzione. Qualsiasi dubbio in merito all'osservanza dei termini è risolto a favore del ricorrente.

2. Il ricorrente espone i motivi del ricorso. Nella denuncia devono risultare chiari l'identità del ricorrente, l'oggetto del ricorso e le motivazioni. La denuncia è corredata dell'eventuale documentazione giustificativa disponibile. Il ricorrente può ritirare la denuncia in qualsiasi momento.

3. Il segretariato notifica l'avvenuto ricevimento della denuncia entro quattro settimane e fornisce informazioni generali sullo svolgimento futuro del procedimento.

4. Se la denuncia non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, e all'articolo 16, paragrafo 4, seconda frase, il segretariato invita il ricorrente a rettificare eventuali omissioni entro quattro settimane.

5. Il comitato respinge, su proposta del presidente o del relatore, i ricorsi che non soddisfino i requisiti previsti. Un ricorso presentato oltre i termini di cui al paragrafo 1 può essere accolto qualora il ritardo sia dovuto a circostanze particolari.

Articolo 18. Esame preliminare

1. Se la denuncia soddisfa i requisiti stabiliti, essa viene esaminata dal comitato in base alle disposizioni seguenti, che tengono conto della convenzione, in particolare degli articoli 19, 20 e 22.

2. Copia della denuncia viene trasmessa all'Europol affinché comunichi le proprie osservazioni, che vengono presentate entro quattro settimane, prorogabili di altre due settimane.

3. Il comitato può decidere, in singoli casi, di coinvolgere nella procedura di ricorso anche una o più unità nazionali. Il ricorrente e l'Europol sono informati della decisione. Copia delle osservazioni dell'Europol e del ricorrente è in tal caso trasmessa alle pertinenti unità nazionali affinché, entro quattro settimane, prorogabili di altre due settimane, possano presentare le proprie osservazioni.

4. Una volta ricevute le osservazioni o scaduti i termini, il comitato dispone di tre mesi di tempo per esaminare la denuncia.

Articolo 19. Informazioni supplementari

1. Il comitato può chiedere al ricorrente, all'Europol, alle unità nazionali, alle autorità di controllo nazionali o ad altri organi di fornirgli informazioni, elementi di prova o osservazioni. Le parti hanno il diritto di presentare al comitato suggerimenti riguardo all'assunzione delle prove o di chiedere l'ammissione degli elementi di prova. Il comitato esamina attentamente tali suggerimenti e richieste di ammissione nella misura necessaria all'esame del caso.

2. Il comitato può anche decidere di effettuare ispezioni in loco presso l'Europol. Si applica parimenti l'articolo 7. In tal caso il ricorrente o il suo consulente sono informati dell'esito delle ispezioni.

Articolo 20. Accesso agli atti del procedimento

1. Tutte le parti hanno, se lo desiderano, accesso agli atti del procedimento e possono chiedere al segretariato dell'autorità di controllo comune di fornire loro, a proprie spese, estratti o fotocopie. L'accesso è negato qualora ciò sia necessario:

- per il corretto svolgimento delle funzioni dell'Europol;
- per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico negli Stati membri o per la prevenzione della criminalità;
- per la protezione dei diritti e delle libertà di terzi, tutti casi nei quali non possono essere invocati gli interessi della persona in questione.

2. L'Europol, le unità nazionali e le autorità di controllo nazionali possono indicare in quale misura le informazioni da essi fornite non debbano essere messe a disposizione del ricorrente, specificando le ragioni di tale limitazione. Il comitato può chiedere ulteriori motivazioni. Se il comitato ritiene accettabili tali motivazioni, le informazioni in questione non vengono trasmesse. Il comitato può decidere diversamente, all'unanimità, solo in assenza di motivi accettabili. In tal caso il comitato può decidere di richiedere un sunto da mettere a disposizione del ricorrente o chiedere che talune informazioni vengano fornite a quest'ultimo.

Articolo 21. Audizioni

1. Le parti, qualora ne facciano richiesta, sono sentite dal comitato. Il comitato informa debitamente le parti del loro diritto di essere sentite. Tale diritto si esercita per iscritto. Il comitato decide di ricorrere a una audizione orale su richiesta di una delle parti del procedimento, nella misura ritenuta necessaria per l'esame del caso. Il comitato informa debitamente le parti del loro diritto di essere sentite. Tutte le parti vengono informate a tempo debito dell'audizione orale e hanno il diritto di presenziarvi.

2. L'audizione è pubblica a meno che il comitato decida, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, di escludere totalmente o parzialmente il pubblico qualora lo rendano necessario motivi di pubblica sicurezza, in particolare i motivi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della convenzione, o la tutela della vita privata di una persona, oppure nella misura strettamente necessaria, a giudizio del comitato, in particolari circostanze in cui la pubblicità potrebbe recare pregiudizio alla corretta decisione del ricorso. Qualora uno Stato membro coinvolto nella procedura oppure l'Europol richiedano di non ammettere il pubblico, il comitato può decidere diversamente, all'unanimità, solo in assenza dei motivi menzionati alla frase 1.

3. Il comitato può decidere, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, di sentire una parte senza la presenza di terzi, qualora sia necessario per assicurare il corretto funzionamento dell'Europol, per tutelare la sicurezza di uno Stato membro o per proteggere gli

interessi del ricorrente o di un terzo. Le parti assenti vengono informate dei lavori svolti in loro assenza.

Articolo 22. Audizione di testimoni ed esperti

1. Il comitato può decidere, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, di sentire testimoni. Tutte le parti e i testimoni interessati vengono informati a tempo debito dell'audizione. Si applica altresì l'articolo 21, paragrafi 2 e 3.

2. I testimoni convocati dal comitato hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e ad una compensazione per il mancato guadagno nella misura ritenuta equa dal comitato. Essi possono ricevere i necessari anticipi. Tutti i pagamenti sono a carico del bilancio dell'autorità di controllo comune.

3. I testimoni sono sentiti dal comitato. I membri del comitato possono interrogare i testimoni. Con l'autorizzazione del presidente, le parti possono interrogare i testimoni. Prima dell'inizio dell'udienza, il presidente rammenta ai testimoni che sono tenuti a dire la verità.

4. Il comitato può nominare esperti e definire i loro compiti. Gli esperti hanno diritto ad un compenso per il lavoro svolto. Il comitato può decidere di sentire gli esperti. Si applicano inoltre le regole relative all'audizione dei testimoni.

Articolo 23. Dichiarazioni conclusive

Prima di prendere una decisione definitiva, il comitato invita tutte le parti a fare dichiarazioni conclusive.

Articolo 24. Processo verbale

1. Il comitato redige un processo verbale dei procedimenti che rispecchia l'andamento di ogni audizione e le dichiarazioni rilasciate nel corso della stessa. Le parti possono richiedere che taluni documenti o talune dichiarazioni vengano inclusi, integralmente o in parte, nel processo verbale. Il processo verbale viene firmato dal presidente, trasmesso alle parti e allegato agli atti del procedimento. Nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, o all'articolo 2, o all'articolo 22, paragrafo 1, il comitato impone alcune limitazioni.

2. L'articolo 9 si applica altresì a tutte le riunioni del comitato alle quali le parti non partecipano.

Articolo 25. Decisioni e riservatezza

1. Le riunioni del comitato sono valide solo se vi partecipano i quattro quinti dei membri o dei loro supplenti.

2. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei membri o supplenti presenti alla riunione, salvo che il presente regolamento o la convenzione dispongano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Tutti coloro che prendono parte alla decisione definitiva devono aver partecipato ad una audizione.

3. Le deliberazioni del comitato rimangono riservate.

4. Nella decisione definitiva del comitato figurano i nomi delle parti e dei loro rappresentanti, i nomi dei membri del comitato che hanno partecipato alla decisione, la data nella quale la decisione è pronunciata, la parte dispositiva della decisione, una breve esposizione dei fatti del caso e le motivazioni. La decisione viene pronunciata in una sessione pubblica e notificata alle parti. Copia della decisione è trasmessa all'autorità di controllo comune.

Articolo 26. Notificazioni

Le notificazioni e le altre comunicazioni alle parti, ai testimoni e agli esperti vengono trasmesse con mezzi tali da garantire che i destinatari vengano debitamente informati e che, se necessario, ciò possa essere verificato.

Articolo 27. Spese

1. Il comitato decide in merito alle spese del procedimento nella sua decisione definitiva. Il procedimento dinanzi al comitato è gratuito. In caso di proposizione del ricorso, le spese necessarie sostenute dal ricorrente per la presentazione e il procedimento sono imputate, interamente o in parte, all'Europol, nella misura ritenuta equa dal comitato.

2. Al ricorrente che non sia in grado di sostenere in tutto o in parte le spese del procedimento può essere concesso in qualsiasi momento, su richiesta, un contributo per coprire tali spese. All'atto della presentazione della domanda egli acclude alla stessa i documenti attestanti il suo stato di necessità. Il comitato può revocare in qualsiasi momento il contributo, qualora i requisiti in base ai quali esso è stato concesso mutino nel corso del procedimento. In caso di approvazione del contributo, le spese sono imputate al bilancio dell'autorità di controllo comune. Se ciò è giustificato, la decisione definitiva può prescrivere ad una parte di restituire al bilancio dell'autorità di controllo comune gli anticipi concessi. Nel presentare la domanda il ricorrente dichiara di acconsentire al pagamento delle spese, ove prescritto dalla decisione definitiva.

Articolo 28. Regolarità delle procedure

Nei casi non contemplati dal presente regolamento interno, il comitato provvede a che lo svolgimento del procedimento sia conforme ai principi generali del diritto comunitario di cui all'articolo F, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 29. Segretariato**

1. Nello svolgimento delle sue mansioni l'autorità di controllo comune è assistita da un segretariato situato presso la sua sede. Il segretariato è un organo permanente, i cui membri sono assunti unicamente in base alla competenza. I membri agiscono esclusivamente nel vero interesse dell'autorità di controllo comune, sono totalmente indipendenti dall'Europol e non accettano istruzioni da nessun'altra autorità. Le assunzioni o i distacchi del personale del segretariato avvengono su proposta dell'autorità di controllo comune. I membri del personale del segretariato non svolgono altre attività lavorative senza l'autorizzazione del presidente dell'autorità di controllo comune.

2. Il segretariato è posto sotto la direzione del presidente dell'autorità di controllo comune in base alle norme stabilite da detta autorità. Il segretariato fornisce inoltre servizi al comitato per i ricorsi. Nell'esercizio di tali funzioni esso è posto sotto la direzione del presidente di detto comitato. Il segretariato tiene un registro dei ricorsi e di ogni altro documento.

3. Il segretariato assicura inoltre che gli obblighi di cui all'articolo 32 della convenzione siano rispettati nei lavori dell'autorità di controllo comune.

Articolo 30. Riservatezza

1. I membri dell'autorità di controllo comune, i supplenti, gli esperti e i membri del segretariato sono tenuti a trattare in maniera riservata le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività, a meno che il corretto svolgimento delle loro mansioni richieda altrimenti. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione dall'incarico.

2. All'atto della loro nomina, i membri dell'autorità di controllo comune, i supplenti, gli esperti e i membri del segretariato dichiarano di accettare detti obblighi.

3. Nel caso di violazioni dell'obbligo di riservatezza, un membro dell'autorità di controllo comune o il suo supplente può essere sospeso a maggioranza dei due terzi delle votazioni espresse a scrutinio segreto dalle delegazioni che partecipano a una riunione dell'autorità di controllo comune. L'interessato è ascoltato prima che sia presa la decisione, ma non partecipa alla stessa. La presente disposizione si applica allo stesso modo al comitato per i ricorsi, qualora la violazione dell'obbligo di riservatezza interessi i lavori di quel comitato.

In tal caso l'autorità di controllo comune è informata senza indugio.

Se un membro viene sospeso, esso è sostituito dal suo supplente. La decisione di sospensione è comunicata all'autorità di controllo nazionale che ha nominato il membro sospeso.

Articolo 31. Bilancio e spese

1. Il segretariato prepara il progetto di bilancio annuale da sottoporre all'autorità di controllo comune; una volta approvato, il progetto viene trasmesso al consiglio di amministrazione prima delle consultazioni previste dall'articolo 24, paragrafo 9, della convenzione.

2. L'autorità di controllo comune decide circa l'erogazione dei fondi di bilancio ad essa destinati, che vengono amministrati dal segretariato.

3. Le spese dell'autorità di controllo comune e del comitato per i ricorsi, comprese le spese per i membri di detto comitato ed i loro supplenti, necessarie al corretto esercizio delle loro funzioni, sono a carico del bilancio dell'autorità di controllo comune in base alle norme da essa stabilite.

Articolo 32. Modifica del regolamento interno

Le modifiche del presente regolamento interno vengono adottate all'unanimità dall'autorità di controllo comune e sottoposte all'approvazione unanime del Consiglio (articolo 24, paragrafo 7, prima frase, della convenzione).

Articolo 33. Valutazione

Il presente regolamento interno è sottoposto ad una valutazione da parte dell'autorità di controllo comune entro tre anni dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 34. Entrata in vigore del regolamento interno

Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio, a norma dell'articolo 24, paragrafo 7, della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 aprile 1999

Per l'Autorità di controllo comune
Il Presidente
Fergus GLAVEY

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO
sull'articolo 4, paragrafo 5, e sull'articolo 12, paragrafo 4,
adottata all'atto dell'approvazione del regolamento interno
dell'Autorità di controllo comune dell'Europol

Gli Stati membri concordano sul fatto che la cessazione della carica di membro o di supplente dell'autorità di controllo comune prima del termine previsto non possa verificarsi in particolare per motivi riguardanti lo svolgimento della funzione nell'ambito del comitato per i ricorsi.

D. DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 17 OTTOBRE CHE ISTITUISCE UN SEGRETARIATO

Decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000 che istituisce un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 30 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 2 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

vista l'iniziativa della Repubblica portoghese,

tenuto conto del parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) hanno istituito autorità di controllo comuni al fine di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati contenute in detti strumenti.

(2) Per funzionare efficacemente limitando i costi, le autorità di controllo comuni dovrebbero essere coadiuvate da un unico segretariato indipendente "Protezione dati" che, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto a seguire unicamente le istruzioni di tali autorità.

(3) Per motivi pratici la gestione amministrativa del segretariato "Protezione dati" dovrebbe essere strettamente collegata al Segretariato generale del Consiglio, pur salvaguardando la propria indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

(4) Allo scopo di garantire tale indipendenza, le decisioni relative alla nomina e alla sospensione dall'incarico del capo del segretariato "Protezione dati" dovrebbero essere adottate dal Segretario generale aggiunto del Consiglio, in base a una proposta delle autorità di controllo comuni, e gli altri funzionari assegnati al segretariato "Protezione dati" dovrebbero seguire esclusivamente le istruzioni del capo del segretariato "Protezione dati".

(5) Le spese amministrative del segretariato "Protezione dati" dovrebbero essere a carico del bilancio generale dell'Unione europea. L'Europol dovrebbe contribuire al finanziamento di talune spese connesse a riunioni riguardanti questioni relative all'attuazione della convenzione Europol.

(6) Poiché la decisione 1999/438/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, concernente l'autorità di controllo comune istituita dall'articolo 115 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990, è superata dalla presente decisione, essa andrebbe pertanto abrogata e sostituita a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

(7) Le autorità di controllo comuni esistenti hanno dichiarato di approvare i principi enunciati nella presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1. Istituzione e compiti del segretariato "Protezione dati"

1. È istituito un segretariato (in seguito denominato: segretariato "Protezione dati") delle autorità di controllo comuni istituite dalla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen).

2. Il segretariato "Protezione dati" assolve i compiti previsti per i segretariati delle autorità di controllo comuni quali stabiliti nei regolamenti interni di tali autorità.

Articolo 2. Segretario “Protezione dati”

1. Il segretariato “Protezione dati” è posto sotto la direzione di un segretario “Protezione dati” a cui viene garantita l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni, e che è tenuto a seguire esclusivamente le istruzioni delle autorità di controllo comuni e dei loro presidenti. Il Segretario generale aggiunto del Consiglio nomina per un periodo di tre anni, in base a una proposta delle autorità di controllo comuni, il segretario “Protezione dati”. Il suo mandato è rinnovabile.

2. Il segretario “Protezione dati” è scelto tra persone che siano cittadini dell'Unione europea, in pieno possesso dei diritti civili e politici, che abbiano l'esperienza e la capacità necessarie per svolgere le funzioni in questione e che offrano piena garanzia di indipendenza. Egli si astiene da qualsiasi azione incompatibile con le sue funzioni e, durante il periodo del suo mandato, non svolge un'altra attività professionale retribuita o non retribuita. Dopo la cessazione delle sue funzioni, egli rispetta i doveri di onestà e riserbo per quanto riguarda l'accettazione di funzioni e vantaggi.

3. Il segretario “Protezione dati” è sospeso dall'incarico dal Segretario generale aggiunto del Consiglio, in base a una proposta delle autorità di controllo comuni, qualora egli non soddisfi più le condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

4. Oltre che per la normale procedura di sostituzione alla scadenza del suo mandato, per decesso o per sospensione dall'incarico a norma del paragrafo 3, le funzioni del segretario “Protezione dati” cessano allorché le sue dimissioni prendono effetto. In caso di cessazione del mandato e di dimissioni, egli mantiene le proprie funzioni, a richiesta delle autorità di controllo comuni, finché non viene sostituito.

5. Sia durante che dopo la cessazione del suo mandato, il segretario “Protezione dati” è tenuto al segreto professionale in merito a informazioni riservate di cui è venuto a conoscenza nell'assolvere le sue funzioni.

6. Durante il periodo del suo mandato, il segretario “Protezione dati” è soggetto, salvo disposizione contraria della presente decisione, alle norme che si applicano alle persone aventi lo status di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, compresi gli articoli da 12 a 15 e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il segretario “Protezione dati” è inquadrato nella categoria A e il grado e lo scatto ai quali egli è impiegato sono determinati in base ai criteri applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità. Se la persona nominata è già un funzionario delle Comunità, essa è comandata per il periodo del suo mandato nell'interesse del servizio ai sensi dell'articolo 37, lettera a), primo trattino dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (statuto)(8). La prima frase dell'ultimo paragrafo dell'articolo 37 dello statuto si applica fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3. Personale

1. Il segretariato “Protezione dati” è dotato del personale necessario all'espletamento dei suoi compiti. I membri del personale assegnati al segretariato “Protezione dati” occupano posti inclusi nell'elenco dei posti aggiunti alla sezione del bilancio generale dell'Unione europea relativa al Consiglio.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del personale di cui al paragrafo 1 sono soggetti esclusivamente alle istruzioni del segretario “Protezione dati” e delle autorità di controllo comuni o dei loro presidenti. In tale contesto, essi non possono chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona, ma solo dal segretario “Protezione dati” e dalle autorità di controllo comuni o dai loro presidenti.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, il personale assegnato al segretariato “Protezione dati” è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Per quanto riguarda l'esercizio dei poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, il personale è soggetto alle stesse norme applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

Articolo 4. Supporto amministrativo

1. Il Segretariato generale del Consiglio fornisce gli uffici e il materiale necessari all'espletamento dei compiti del segretariato "Protezione dati", nonché le strutture e i servizi necessari allo svolgimento delle riunioni delle autorità di controllo comuni nei locali del Consiglio, incluso un servizio di interpretazione.

2. Per quanto concerne le riunioni che si terranno nei locali del Consiglio le presidenze delle autorità di controllo comuni ne stabiliscono il calendario, previo accordo della presidenza del Consiglio.

Articolo 5. Finanziamento

1. Le spese amministrative generali del segretariato "Protezione dati" (in particolare, spese di materiale, retribuzioni, indennità e altre spese riguardanti il personale) sono imputate alla sezione del bilancio generale dell'Unione europea relativa al Consiglio.

2. I costi direttamente connessi con le riunioni sono a carico:

- del Consiglio, nel caso di riunioni nei locali del Consiglio riguardanti questioni relative all'attuazione delle disposizioni della convenzione di Schengen, spese di viaggio connesse con missioni di controllo presso il C.SIS o riunioni riguardanti questioni relative all'attuazione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale,
- dell'Europol, nel caso di riunioni riguardanti questioni relative all'attuazione della convenzione Europol.

Articolo 6, Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione da parte del Consiglio. Essa si applica dal 1° settembre 2001.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, possono essere adottate le decisioni e gli atti necessari alla sua attuazione. Essi non producono effetti prima della data di applicazione della presente decisione.

3. Alla data di applicazione della presente decisione risulta abrogata la decisione 1999/438/CE, che continua tuttavia ad applicarsi alle spese derivanti da eventi antecedenti alla suddetta data.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2000

Per il Consiglio Il Presidente
É. Guigou

E. DECISIONE DEL COMITATO PER I RICORSI

Ricorso del sig. X avverso la decisione dell'Europol, del 22 gennaio 2001, sul diritto di accesso (articolo 19 convenzione Europol).

Il comitato per i ricorsi,

Composto dai signori *L. Jørgensen, R. Bachmeier, F. Aldhouse, G. Busia, M. Varges Gomes, P. Hustinx, M. Kleemola, D. Kambouraki, L. Aguilera Ruiz, P. Thomas, A. Türk, U. Widebäck e G. Wivenes.*

Relatore: sig. F. Aldhouse
Segretario: sig. P. Michael

Parti:

1. Sig. X (ricorrente)
2. Europol, rappresentato dal sig. D. Heimans e dal sig. H. Felgenhauer

3. National Criminal Intelligence Service, ministero degli Affari interni del Regno Unito, rappresentato dal sig. R. Gaspar,

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'8 gennaio 2001, il sig. X presentava all'Europol richiesta di accesso a dati personali che lo riguardavano. La richiesta veniva trasmessa al Commissario per la protezione dei dati del Regno Unito.

In data 10 gennaio 2001, il commissario per la protezione dei dati provvedeva a sua volta ad inoltrare l'istanza all'Europol.

Il 22 gennaio 2001 l'Europol trasmetteva al ricorrente la propria decisione in merito alla sua richiesta.

Il 19 febbraio 2001 il sig. X proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi al comitato per i ricorsi.

Il 18 aprile 2001, il comitato per i ricorsi dichiarava il ricorso ammissibile.

Alla riunione del 26 giugno 2001 il comitato per i ricorsi prendeva in esame una relazione investigativa redatta

dal sig. J. Bamford datata 21 giugno 2001 nonché la relazione del relatore datata 26 giugno 2001, compilata parzialmente sulla base della prima relazione.

Il 26 giugno 2001 il comitato per i ricorsi invitava il National Criminal Intelligence Service (NCIS, servizio nazionale di informazione nel settore della criminalità) ad intervenire nel procedimento di ricorso.

Il comitato per i ricorsi prendeva in esame i documenti in fascicolo e le raccomandazioni del relatore nel corso delle riunioni del 18 aprile, 26 giugno, 11 ottobre e 13 dicembre 2001.

Il comitato per i ricorsi, il 13 dicembre 2001, respingeva la richiesta del ricorrente di un'udienza verbale presentata e, alla luce delle speciali circostanze del caso, riteneva opportuno che all'Europol venisse data l'opportunità di riconsiderare la propria decisione e di rinviare la prosecuzione del caso.

In una lettera al presidente del comitato per i ricorsi, in data 1^o febbraio 2002, l'Europol chiariva che l'Ufficio medesimo aveva riesaminato la decisione del 22 gennaio 2001. L'Europol dichiarava inoltre che i loro sforzi erano stati vani stante la mancanza di collaborazione del ricorrente.

Il 4 febbraio 2002, il comitato per i ricorsi invitava tutte le parti a presentare le rispettive dichiarazioni conclusive.

Nel corso della riunione del 6 marzo 2002 il comitato per i ricorsi esaminava una seconda relazione del relatore, datata 7 febbraio 2002.

SVOLGIMENTO DEI FATTI

1. In data 8 gennaio 2001, il sig. X, inviava una lettera all'autorità competente del Regno Unito chiedendo di accertare se fossero detenuti negli archivi dell'Europol dati relativi alla sua persona e, in tal caso, di verificarli.

2. Con fax in data 10 gennaio 2001 l'autorità nazionale competente inoltrava tale lettera all'Europol.

3. Previa consultazione con le autorità del Regno Unito, l'Europol rispondeva al sig. X con lettera datata 22 gennaio 2001 in cui dichiarava, tra l'altro che: —In conformità con la procedura stabilita dalla Convenzione Europol e della legislazione del Regno Unito, desidero comunicarLe che, facendo seguito alla sua richiesta, sono state compiute delle verifiche negli archivi dell'Europol. Ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione Europol e della legislazione del Regno Unito, desidero comunicarLe che nei Suoi riguardi non sono trattati dati ai quali la persona abbia il diritto di accedere ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione Europol“.

4. La relazione investigativa del sig. Bamford del 21 giugno 2001 riportava che le verifiche svolte dall'Europol fornivano una rappresentazione veritiera della situazione.

5. Gli sforzi fatti dall'Europol per discutere con il ricorrente la decisione del 22 gennaio 2001 fallivano in quanto il ricorrente non era d'accordo rispetto all'incontro proposto dall'Europol.

LEGISLAZIONE E PRASSI PERTINENTI

La convenzione per la protezione delle persone in relazione al trattamento automatico dei dati di carattere personale (convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa) dispone che:

Articolo 8

“Ogni persona deve poter:

a) ...

b) ottenere ad intervalli di tempo ragionevoli e senza ritardo o spese eccessive la conferma dell'esistenza o meno nel casellario

automatizzato dei dati di carattere personale ad essa relativi, come pure la trasmissione di tali dati in forma intellegibile.

Articolo 9, paragrafo 2

È possibile derogare alle disposizioni degli articoli ... e 8 della presente convenzione qualora una tale deroga, prevista dal diritto della Parte, costituisca una misura necessaria in una società democratica:

... alla protezione della sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica ... o alla repressione dei reati.

Raccomandazione R(87)15 d'Europa del 17 settembre 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio.

Principio 6.2

La persona interessata dovrà poter ottenere l'accesso ad un archivio di polizia ad intervalli ragionevoli e senza ritardi eccessivi, in conformità con quanto previsto dal diritto interno.

Principio 6.4

L'esercizio del diritto di accesso, di rettifica o di cancellazione non sarà oggetto di una restrizione, se non nei limiti in cui tale restrizione sia indispensabile per lo svolgimento di un compito legale della polizia ...

La convenzione Europol (convenzione del 26 luglio 1995, GUCE 316, del 27 novembre 1995) dispone che:

Articolo 14, paragrafo 1

Per quanto riguarda il trattamento di dati di carattere personale in archivi e nel quadro dell'applicazione della presente convenzione ciascuno Stato membro adotta, al più tardi al momento dell'entrata in vigore di detta convenzione, le disposizioni di diritto interno necessarie per assicurare un livello di protezione dei dati almeno pari a quello derivante dall'applicazione dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, tenendo conto della raccomandazione R(87)15 del 17 settembre 1987 del

Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa all'uso dei dati di carattere personale da parte delle autorità di polizia.

Articolo 14, paragrafo 3

Nel rilevamento, trattamento e uso dei dati di carattere personale l'Europol si attiene ai principi della . convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e della raccomandazione R(87)15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.